



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



COMUNE DI PICERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PER LA PREVENZIONE DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI

PERIODO 30 mesi

Finanziato con i Fondi Europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Sotto componente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e marginalità sociale" Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Sub investimento 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out degli operatori sociali **CUP: H24H22000180006**

Categoria di servizio: Appalti nei Servizi Sociali - ai sensi degli art. 142 - 143 e all'Allegato IX al

D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50

Indice generale

ART. 1) DEFINIZIONI	2
ART. 2) OGGETTO, LOCALIZZAZIONE E DURATA DELL'APPALTO	2
ART. 3) OGGETTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
ART. 4) OBIETTIVI DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	7
ART. 5) DURATA.....	11
ART. 6) REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	12
ART. 7) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	16
ART. 8) CORRISPETTIVO	16
ART. 9) MODIFICHE DELL'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	16
ART. 10) OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI.....	17
ART. 11) SOSTITUZIONI.....	18
ART. 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	18
ART. 13) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	18
ART. 14) PAGAMENTI	19
ART. 15) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
ART. 16) GARANZIA DEFINITIVA.....	21
ART. 17) RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	21
ART. 18) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI - ASSICURAZIONE.....	21
ART. 19) VIGILANZA E CONTROLLI	22
ART. 20) SICUREZZA	23
ART. 21) REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE.....	24
ART. 22) PENALI	24

ART. 23) DIFFIDA AD ADEMPIERE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
ART. 24) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	27
ART. 25) ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE.....	27
ART. 26) STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE	28
ART. 27) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	29
ART. 28) RINVIO AD ALTRE NORME	30

ART. 1) DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per “Comune”, la stazione appaltante che procede alla presa d’atto dell’aggiudicazione del servizio/ dei servizi oggetto del presente capitolato che sarà effettuata dalla Centrale Unica di Committenza SUA della Provincia di Potenza;
- b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Comune ed un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Azienda e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- d) per “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;

ART. 2) OGGETTO, LOCALIZZAZIONE E DURATA DELL'APPALTO

1. Oggetto del presente appalto è il "Servizio di Supervisione per il rafforzamento dei servizi sociali e per la prevenzione del burn out degli operatori" così come descritto alla scheda 2.7.2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2021-2023, ove lo stesso è individuato come uno dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale.
2. Le attività coordinate dal comune di Picerno individuato Ente capofila dell’ambito territoriale Marmo Platano Melandro si svolgeranno nei seguenti ambiti territoriali della Basilicata:

Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro

Area Urbana di Potenza

Ambito Territoriale Alto Basento

Ambito Territoriale Lagonegrese Pollino

Ambito Territoriale Vulture Alto Bradano

3. L'appalto decorrerà dalla data di attivazione formale dei servizi ed avrà la durata di 30 mesi.
4. L'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 162.324,59 Iva esclusa di cui non soggetto a ribasso euro 1.800,00.
5. Di seguito la quantificazione degli operatori in servizio, suddivisi per differenti profili professionali interessati dalle attività.

Tabella n. 1

	Tipologia di operatori	Numero	Di cui operatori con funzioni di coordinamento
Operatori in servizio	Assistenti sociali	70	3
	Educatori	6	
	Psicologi	36	
		112	

ART. 3) OGGETTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.

95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 2

Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi qualitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella n. 3

B		OFFERTA TECNICA	Punti Max (D)
B1	Valutazione Curriculum / curricula vitae del/dei Supervisore/i	Titoli superiori a quelli richiesti	5
		Esperienza professionale nel ruolo superiore ai 5 anni	5
		Esperienza professionale maturata in organizzazioni di medie/grosse dimensioni (>100 dipendenti)	5
		Esperienza di supervisione nei servizi pubblici	5
		Totale criterio B.1	20
B2	Congruità, adeguatezza, completezza del progetto gestionale	Illustrazione del progetto di Supervisione con riferimento agli obiettivi delle diverse attività, all'approccio metodologico, alla proposta organizzativa per il coinvolgimento del target.	35
		Aderenza del progetto gestionale alle indicazioni contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi Sociali 2021/2023 scheda 2.7.2	5
		Totale criterio B.2	40
B3	Integrazione con l'Ufficio di Piano del Comune di Picerno capofila promotore	Illustrazione delle modalità di raccordo con la struttura con particolare riferimento al coinvolgimento delle posizioni apicali (Dirigente, Posizioni Organizzative e coordinatori).	20
		Totale criterio B.3	20
Totale			80

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri **qualitativi** di cui alle lettere da **B1** a **B3**, cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "D" della tabella n. 3, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate previsto al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice citate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione, ai fini esclusivi della verifica di anomalia, è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità descritta al paragrafo precedente.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato. Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella n. 4

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5

Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite interpolazione lineare - cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV. secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;
 A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo;
 A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;
 $X = 0,9$; A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots C_{ni} \cdot P_n$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo
 C_{ai} = coefficiente del criterio di valutazione *a* del concorrente *i*-esimo;
 C_{bi} = coefficiente del criterio di valutazione *b* del concorrente *i*-esimo;
 C_{ni} = coefficiente del criterio di valutazione *n* del concorrente *i*-esimo;
 P_a = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione *a*;
 P_b = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione *b*;
 P_n = peso (punteggio massimo) del criterio di valutazione *n*.

In caso di due o più concorrenti, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri qualitativi e quantitativi (questi ultimi riferiti unicamente all'offerta economica) dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi di ciascun criterio qualitativo verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente purché l'offerta sia ritenuta idonea

ART. 4) OBIETTIVI DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il progetto propone un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione di operatori e di strumenti che garantiscano il benessere con:

- rafforzamento dell'identità professionale individuale;
- elaborazione dei vissuti emotivi degli assistenti sociali e degli operatori sociali;
- ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi;
- ridimensionamento della tendenza al fare e alla concretezza dei bisogni, con l'acquisizione o il consolidamento di competenze riflessive e autoriflessive;
- sostegno della motivazione attraverso la valorizzazione delle competenze;
- valorizzazione, attraverso la condivisione delle strategie adottate, delle buone pratiche, delle capacità di problem solving utilizzate;

- -orientamento dell'attività alla raccolta di dati e di stimoli.

Il processo è accompagnato dall'aggiornamento dei modelli e degli standard di funzionamento organizzativo per migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi, incrementare le capacità gestionali e di utilizzazione delle risorse finanziarie, assicurare l'inclusione della programmazione sociale nei programmi di sviluppo economico territoriale, valorizzare confronto-ascolto tra operatori sociali impegnati nei servizi di welfare territoriale, accrescere le competenze professionali, supportare la sfera emotiva e motivazionale con più livelli di supervisione.

Il focus di progetto sarà una riflessione corale sulla qualità del lavoro sociale attraverso la trasformazione in positivo di fattori di crisi.

I supervisorI dovranno essere risorse esterne all'organizzazione (non appartenenti all'equipe) anche per consentire una maggiore flessibilità di azione e di gestione della relazione di supervisione ed evitare che la supervisione si configuri e/o possa essere percepita come controllo tecnico-amministrativo.

Ogni gruppo sarà supportato, oltre che dal supervisore esperto, anche da un tutor. Il supervisore si occuperà di offrire strumenti, metodi e pratiche. Il tutor supporterà il percorso attraverso la gestione operativa dei gruppi.

In funzione delle esigenze le risorse tecniche amministrative dei comuni aderenti forniranno al Coordinatore ed al RUP, dati ed informazioni necessari al monitoraggio ed all'ottimale gestione del servizio.

Descrizioni dell'intervento

Il percorso di supervisione rivolto agli assistenti sociali, educatori, psicologi e sociologi, dovrà connotarsi come strumento a favore degli operatori per migliorare il clima di lavoro, sostenerli alla coesione, alla collaborazione e al considerarsi parte di un sistema organizzativo unitario. La prevenzione del burn out attuato grazie al positivo impatto della supervisione, consentirà da un lato il miglioramento interno dell'organizzazione dall'altro il miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza.

Si ipotizza che i servizi possano essere realizzati nella finestra temporale compresa tra il secondo trimestre 2023 ed il secondo trimestre 2026.

Il servizio richiesto prevede le seguenti attività:

A.1 supervisione professionale di gruppo

A.2 supervisione professionale individuale

A.3 supervisione organizzativa di equipe

Con riferimento alle prime tre attività relative alla supervisione, si prevede quanto segue:

A.1 incontri di gruppi monoprofessionali di gruppo, nello specifico gruppi composti da assistenti sociali (in media 10 assistenti sociali raggruppati per area territoriale e servizio) per circa 12 ore/trimestre.

I percorsi di supervisione saranno finalizzati alle pratiche professionali messe in atto dagli assistenti sociali sul piano metodologico, deontologico e relazionale. Durante la supervisione saranno individuati problemi e criticità, metodi per la risoluzione delle problematiche riscontrate, condivise conoscenze e know how.

A.2 incontri di supervisione individuale da minimo 1 ora a persona, salvo esigenze particolari.

Durante questi incontri verranno svolti approfondimenti tematici. Questa attività si svolge in parallelo con gli incontri di gruppi monoprofessionali.

A.3 incontri di supervisione organizzativa in equipe per un minimo di 6 ore/anno a gruppo da attuare tramite gruppi multiprofessionali suddivisi per area tematica/servizio erogato e territorio di riferimento, composti, oltre che da assistenti sociali, anche da educatori, psicologi e altri operatori sociali. Si punta a potenziare la supervisione d'equipe per rafforzare specifici servizi erogati.

I gruppi saranno composti in media da 14 persone.

La supervisione dei gruppi monoprofessionali e dei gruppi in equipe dovrà essere condotta da un supervisore secondo le indicazioni presenti nella scheda L.E.P.S. 2.7.2. del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociale 2021-2023.

Si prevede di attuare la supervisione in presenza per tutte le tipologie. Salvo necessità diverse, che potrebbero richiedere una supervisione on line, anziché in presenza, tramite sistemi che permettono di tracciare accessi e durata delle prestazioni.

Di seguito il dettaglio delle attività di supervisione:

A.1 Supervisione professionale di gruppo:

n. gruppi coinvolti 7

n. ore complessive: 990

n. beneficiari: 70 assistenti sociali

A.2 Supervisione professionale individuale

n. beneficiari: 70 assistenti sociali

n. ore complessive: 282

A.3 Supervisione organizzativa all'equipe multiprofessionale

n. gruppi 14

n. di ore complessive: max 360

n. beneficiari: 112 tra assistenti sociali, educatori, psicologi, etc.

È altresì richiesto all'appaltatore sia per la Supervisione professionale di ogni gruppo sia per Supervisione organizzativa all'equipe una relazione sintetica sull'esito del lavoro svolto. Al termine del servizio dovrà essere prodotto e presentato un documento finale complessivo contenente in modo dettagliato informazioni utili - da utilizzare a livello operativo - per il miglioramento organizzativo e di servizio, la strutturazione di criteri per la valutazione dei carichi di lavoro e la strutturazione di nuove progettualità.

Contemporaneamente in sede di valutazione dei percorsi A3 verranno concordati strumenti per l'incremento della produttività, quali il consolidamento e diffusione delle buone prassi (linee guida, procedure operative) e la redistribuzione equilibrata dei carichi di lavoro.

L'attività di coordinamento consisterà nella creazione e gestione dei gruppi di supervisione, nella pianificazione e calendarizzazione dei percorsi, nella fornitura di materiale di supporto, nel monitoraggio delle presenze tramite apposita modulistica (registro). È altresì

richiesto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività ai fini di una precoce individuazione di scostamenti, criticità e l'eventuale messa in campo di azioni correttive.

L'appaltatore dovrà comunicare mensilmente al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Picerno lo stato di avanzamento delle attività. Qualora venissero riscontrate criticità durante lo svolgimento dell'incarico, l'appaltatore dovrà relazionare in merito e con tempestività al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Picerno, proponendo e concordando le opportune soluzioni correttive.

L'appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Picerno la valutazione semestrale dei percorsi di supervisione attivati e altresì dovrà garantire gli altri adempimenti rendicontativi e documentali richiesti dal Ministero competente.

Ad avvio dell'incarico, il servizio dovrà essere strutturato da parte dell'appaltatore in modo dettagliato e concordato con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Picerno.

ADEMPIMENTI GENERALI

Per tutto quanto sopra, e nel rispetto della vigente normativa, l'Aggiudicataria si impegna a:

- Svolgere le attività previste dal presente capitolato d'appalto;
- Assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce formazione e aggiornamento;
- Garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- Garantire attraverso l'opportuna vigilanza la qualità degli interventi;
- Trasmettere al Responsabile dell'Ufficio di Piano ogni 3 mesi una relazione di consuntivo sull'andamento delle attività e una relazione finale.

ART. 5) DURATA

L'appalto ha durata 30 mesi con presunta data di decorrenza a partire dal 1° ottobre 2023 ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere, nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino ragioni di particolare urgenza, l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del contratto o alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che l'Operatore Economico Aggiudicatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

ART. 6) REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO E DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

6.1 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Requisiti di ordine generale:

- assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs 165/2001;
- (per i soggetti giuridici) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività simili a quella oggetto della presente procedura;
- (per i soggetti individuali) di essere in possesso di partita IVA individuale;
- (per le cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, o per le cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza;
- (solo se pertinente per gli enti del terzo settore) Iscrizione al RUNTS o all'apposito albo regionale.

Requisiti di ordine speciale:

- Aver svolto almeno un servizio analogo al servizio oggetto dell'affidamento, rivolti ad operatori sociali e socio-sanitari, per un periodo di durata non inferiore a 18 mesi anche non consecutivi negli ultimi 5 anni, a favore di soggetti pubblici o privati.
- Per servizi analoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono servizi di organizzazione, attivazione ed erogazione di servizi di supervisione, accompagnamento, di monitoraggio, ecc.

In caso di consorzio o contratto di rete i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dovranno essere posseduti dal consorzio. Dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno il servizio.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI/ATI, la mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale in misura non inferiore al 60%, al fine di garantire il coordinamento e l'omogeneità del servizio.

6.2 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del compito complesso che gli è affidato, è necessario che il Supervisore possieda alcune caratteristiche fondamentali in relazione anche al gruppo dei supervisionati. In generale:

- Il supervisore deve essere appartenente alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale.
- Deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore.
- Il supervisore deve possedere una capacità pedagogica e una attitudine formativa.
- Il supervisore deve aver approfondito i fondamenti teorici, metodologici ed etico-deontologici della professione e, in generale, del servizio sociale.
- Il supervisore stesso ha l'obbligo di percorsi specifici di formazione e supervisione.

Il supervisore di un gruppo composto da assistenti sociali deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali, essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti sociali, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale di (**almeno 7 anni**) ed un'adeguata esperienza nella supervisione di Assistenti Sociali (**almeno 5 anni**).

La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali può essere condotta anche da altri professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza.



COMUNE DI PICERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Supervisione di un gruppo composto da educatori professionali o psicologi o altre figure professionali: Il supervisore di un gruppo composto solamente da una di queste tipologie di professioni deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli Ordini di rispettiva appartenenza, laddove previsti, e in tal caso esservi regolarmente iscritto, essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal DPR 137/2012, aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale (almeno 7 anni) ed un'adeguata esperienza nella supervisione della categoria di operatori sociali di appartenenza (almeno 5 anni).

La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipes interprofessionali può essere condotta da ciascuna delle categorie professionali presenti nell'équipe purché in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza.

Il supervisore deve essere individuato per la competenza sulla tematica/ambito di intervento specifici e in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza.

L'azione del supervisore è vincolata al segreto professionale ed al rispetto del Codice deontologico della professione di appartenenza. Il supervisore è tenuto a rendere una relazione finale ai committenti in cui indica, laddove presenti ed in accordo con il gruppo, criticità o problematiche rilevate. Il supervisore, nell'ambito della propria proposta progettuale, solitamente propone occasioni di supervisione individuale di almeno un'ora, qualora si rilevassero l'esigenza di un confronto su aspetti specifici o situazioni di problematicità.

Tutti gli operatori devono essere selezionati dall'Appaltatore con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualificazione professionale, all'affidabilità e all'onorabilità.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ed usare nei confronti dell'utenza un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso. Qualora l'Amministrazione Comunale venisse a conoscenza di atti che contravvengono il segreto

d'Ufficio può chiedere all'Appaltatore di prendere immediati e adeguati provvedimenti in merito.

L'Appaltatore dovrà impiegare nell'appalto, per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire una continuità nei servizi. Non saranno tollerati, se non per cause di forza maggiore, *turn-over* di personale superiori a n. 1 sostituzione in un trimestre: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi, il contratto potrà essere risolto ai sensi del successivo **art. 21** con eventuale affidamento dell'appalto all'impresa seconda classificata in graduatoria e con addebito delle maggiori spese sostenute dal Comune.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;

- copia del titolo di studio richiesto;
- attestato di iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesto;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo, e per gli incarichi di lavoro autonomo professionale, la tipologia di incarico e il corrispettivo economico riconosciuto.

Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal suo verificarsi.

L'Operatore Economico Aggiudicatario informerà l'Amministrazione Comunale delle eventuali dimissioni di proprio personale, di norma con 30 gg. di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta affidataria per l'espletamento del servizio.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'operatore economico aggiudicatario. L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.

Nel caso di verificata inadeguatezza del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione potrà richiedere la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.

Al momento della sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante consegna all'Affidataria, che lo riceve, il Codice di Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Picerno . L'Affidatario conforma la propria azione in coerenza con i principi del suddetto Codice.

Resta escluso ogni rapporto giuridico diretto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 7) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per quanto riguarda la gestione del servizio "Servizio di Supervisione per il rafforzamento dei

Servizi Sociali e per la prevenzione del burn out degli operatori" il titolare degli interventi è il Settore Socio-Educativo".

La programmazione degli interventi di Supervisione (per tutte le prestazioni individuate all'art. 4) dovrà essere condiviso e concordato con le Posizioni Organizzative responsabili del Servizio sociale e con i Dirigenti

ART. 8) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta economica. Il corrispettivo dovuto all'affidataria sarà rapportato ai servizi attivati ed effettivamente svolti.

Il riconoscimento di eventuali rimborsi, dovuti per esigenze di servizio, legate alle mansioni indicate, sono già ricompresi nel compenso orario.

ART. 9) MODIFICHE DELL'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche al contratto si applica quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016 in materia di servizi. Si considerano modifiche prevedibili, e non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato decreto, modifiche quali:

- variazioni del numero di beneficiari all'interno del numero massimo di capienza consentito;

- attivazione dei servizi secondari previsti nel progetto e/o nel presente capitolato speciale di appalto (es. formazione e fornitura materiale);

Il contratto potrà essere modificato o integrato, mediante atto scritto, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'evolversi del bisogno sociale e della domanda espressa dall'utenza, si rendesse opportuno procedere a una revisione dei servizi offerti, con modalità da concordare fra le parti;
- per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di eventuali modifiche della legislazione in materia.

ART. 10) OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si impegna ad adibire al servizio oggetto di appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato.

L'Appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ed a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento per T.F.R. nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'appaltatore, esso si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicataria fosse una cooperativa sociale, anche in deroga alle disposizioni interne della stessa, non potrà essere chiesto ai dipendenti l'obbligo di divenire soci o altre forme di partecipazione obbligatoria, economica o non, alla gestione della cooperativa stessa.

In ogni caso non è ammesso l'istituto della somministrazione di lavoro, salvo per sostituzioni di personale impreviste e per periodi di tempo limitati (max 5 giorni consecutivi), per le quali non si riesca a far fronte con l'altro personale già in servizio o con l'utilizzo di operatori "jolly" a disposizione dell'appaltatore.



COMUNE DI PICERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza contrattuale l'appaltatore dovrà adempiere a tutti i propri obblighi necessari a consentire il regolare passaggio del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento.

ART. 11) SOSTITUZIONI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni garantendo altresì la sostituzione degli operatori che dovessero risultare inadeguati allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Quanto alle modalità e alle relative sostituzioni, vale quanto previsto al precedente art. 10.

ART. 12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

ART. 13) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- b) stipulare apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali incidenti che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione nei casi di non copertura regionale;
- c) assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti in qualunque modo coinvolti nella gestione del servizio;

- d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, come meglio precisato all'art. 30;
- e) garantire per tutta la durata dell'appalto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- f) far attenere il proprio personale agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- g) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d. lgs. 165/2001, non impiegare personale precedentemente dipendente del comune che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo d. lgs. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma
il contratto sarà nullo di diritto e la concessionaria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché all'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 14) PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dal Comune all'Operatore Economico Aggiudicatario verrà effettuato sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, sulla scorta di quanto previsto dal disciplinare d'incarico, esclusivamente per la parte imponibile, con bonifico bancario, previo accertamento di conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del Fornitore.



COMUNE DI PICERNO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro il termine di 30 (trenta) giorni** dall'acquisizione della fattura al protocollo generale della A.C. e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente successiva all'emissione da parte della stazione appaltante di effettuazione del servizio in conformità con quanto richiesto.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.

Si stabilisce fin d'ora che l'A.C. potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all'Operatore Economico Aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penali, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 15) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del disposto dell'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. che, in caso di cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 16) GARANZIA DEFINITIVA

A titolo di garanzia definitiva l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione nelle forme ed importi previsti dalla Legge.

ART. 17) RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Per la disciplina dei rapporti tra le parti si richiama quanto previsto nell'art. 109 del d. lgs. 50/2016.

ART. 18) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI – ASSICURAZIONE

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente contratto.

L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali del proprio personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati

eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'appaltatore è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno addebitate all'appaltatore. L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 2.000.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l'appaltatore anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'appaltatore o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto. Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'appaltatore.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'appaltatore è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

ART. 19) VIGILANZA E CONTROLLI

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione Comunale dal Responsabile del Servizio di Ambito del Comune Capofila di Picerno, attraverso gli operatori del Servizio Sociale.

In particolare, il Comune ha ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto degli orari di lavoro con particolare attenzione sia alla qualità, sia all'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Appaltatore.

Qualora il Comune riscontri irregolarità od omissioni dell'Appaltatore nell'adempire agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A.R. o PEC.

ART. 20) SICUREZZA

Sono a carico dell'appaltatore gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al settore SocioEducativo del Comune.

L'appaltatore dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

- A. nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- B. nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
- C. nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
- D. dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei;
- E. dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

L'appaltatore è inoltre tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto del contratto, ed a fornire ai lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente contratto, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

L'appaltatore dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto dell'appalto, e dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le sostituzioni.

ART. 21) REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE

Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore stesso, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, l'Amministrazione comunale tratterrà dai pagamenti dovuti all'espletamento del servizio l'importo corrispondente all'inadempienza certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori. La medesima regolarità deve riguardare il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 22) PENALI

L'appaltatore ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva. In particolare, l'appaltatore è soggetto a penalità:

1. in caso di mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
2. in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
3. in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
4. in caso di violazioni degli obblighi contrattuali compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;

5. in caso di mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.

Dopo l'applicazione di cinque penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta alla concessionaria con almeno 30 giorni di anticipo a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, e di aggiudicare la prosecuzione del contratto al concorrente risultante secondo in graduatoria.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC o con fax, con la quale si inviterà l'appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'appaltatore non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'appaltatore di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l'appaltatore dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

ART. 23) DIFFIDA AD ADEMPIERE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora il Comune accerti che l'esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, può fissare con lettera di diffida un congruo termine entro il quale l'Affidatario si

deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con comunicazione scritta all'impresa, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto previsto al precedente comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- reiterate inadempienze agli obblighi relativi all'appalto;
- rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inaffidabilità o insufficienza organizzativa o professionale nell'esecuzione degli interventi;
- accettazione, a qualunque titolo, di denaro dagli utenti o dalle loro famiglie o qualunque altra forma di sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto dell'appalto;
- mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;
- impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- svolgimento di qualsiasi attività privata e quindi extracontrattuale presso persone in carico ai servizi da parte del personale dell'Appaltatore;
- eventuale subappalto di attività oggetto del contratto ad altri soggetti;
- mancata osservanza, secondo le regole della normale correttezza, degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, assicurativo o previdenziale;
- utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad esso affidati;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- cessione del contratto a terzi;
- reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della concessionaria o del personale della concessionaria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai dipendenti, collaboratori o consulenti a qualunque titolo della concessionaria;
- per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001; - ulteriore inadempienza dell'Appaltatore dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità. Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non pagherà la parte di corrispettivo corrispondente alle prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 24) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore si applica l'art. 110 del d. lgs. 50/2016.

ART. 25) ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'appaltatore elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il Comune di Picerno.

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e la concessionaria in ordine all'esecuzione della convenzione verrà deferita al competente foro di Potenza.

ART. 26) STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE

La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa vigente. L'appaltatore si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto, unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi al contratto, ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione Comunale. Saranno inoltre a carico dell'appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'appaltatore in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente capitolato.

Alla data fissata dal competente ufficio comunale l'appaltatore dovrà produrre:

1. idonea documentazione attestante il versamento delle spese specificate sopra;
2. idonea documentazione attestante la costituzione della garanzia definitiva di cui al presente capitolato;
3. polizza RCT/RCO e relative quietanze di cui al presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, o qualora non provveda in modo conforme agli adempimenti ed alla consegna della documentazione prevista dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale può unilateralmente con proprio provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e porre a carico dell'appaltatore stesso le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'Amministrazione Comunale in tal caso procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria.

L'appaltatore si impegna ad eseguire il presente capitolato a partire dalla comunicazione da parte del competente Dirigente, anche nelle more del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 27) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I dati personali dovranno essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Comune di Picerno, titolare del trattamento dei dati designa l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e alle prescrizioni normative, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone disabili che fruiscono del servizio;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/99 e s.m.i.

Per quanto attiene ai dati relativi all'appaltatore si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara e alla gestione del contratto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente qualora intenda concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l'appalto.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

- sono: • il personale interno all'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990.

ART. 28) RINVIO AD ALTRE NORME

L'appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

L'appaltatore è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme di legge vigenti in materia:

- del D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
- del Codice Civile;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- dei regolamenti comunali.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

Il responsabile del Progetto
Dott. Felice PENNIMPEDE